

Direzione Regionale: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Area:

DETERMINAZIONE

N. G04039 **del** 09/04/2015

Proposta n. 2867 **del** 27/02/2015

Oggetto:

Richiedente Soc. B.T.R. rl. – Autorizzazione attività di cava per la coltivazione di travertino ad uso ornamentale, in loc. "Le Fosse" nel Comune di Guidonia Montecelio (RM), ai sensi dell'art. 30 della L.R. 17/2004 e ss. mm. ii.

Oggetto: Richiedente Soc. B.T.R. rl. – Autorizzazione attività di cava per la coltivazione di travertino ad uso ornamentale, in loc. “Le Fosse” nel Comune di Guidonia Montecelio (RM), ai sensi dell’art. 30 della L.R. 17/2004 e ss. mm. ii.

**IL DIRETTORE REGIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

- Vista Vista l’Organizzazione generale interna dell’Amministrazione regionale ed i suoi doveri istituzionali esterni, come da:
- *Statuto della regione Lazio*;
- *Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*, L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i.;
- *Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*, 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale del 6 dicembre 2004 n.17, recante “*Disciplina organica in materia di cave e torbiere e successive modificazioni*”;
- Visto legge il regolamento regionale 14 aprile 2005 numero 5 di attuazione dell’art.7 della regionale 6 dicembre 2004 numero 17;
- Vista diritto la Legge 241/90 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.
- Vista la L. R. 14 luglio 2014, n.7 “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione di semplificazioni dell’ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie”.
- Visto in particolare l’art. 66 “*Atti dirigenziali di gestione*” del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1, che al comma i recita “i dirigenti esercitano l’attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’ente mediante l’adozione di atti e provvedimenti che assumono la denominazione giuridica di Determinazione”.
- Viste le norme a tutela della sicurezza sul lavoro all’interno del cantiere estrattivo e in particolare il Decreto del Presidente della repubblica 9 aprile 1959, n.128, il Decreto Legislativo 9.aprile 2008, n. 81;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 20 aprile 2011, numero 7 concernente: “*Legge regionale 6 dicembre 2004, numero 17. Approvazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive*”, pubblicata sul Supplemento ordinario numero 134 del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio numero 25 del 7 luglio 2011;
- Considerato che il Piano Regionale per le Attività Estrattive è uno strumento di pianificazione territoriale ed un atto di programmazione settoriale ai sensi dell’art. 9 commi I e 4 della Legge Regionale 17/2004;

- Preso atto che stante il combinato disposto dell'art. 10 e art. 30 della più volte citata legge Regionale 17/2004 si applica il regime transitorio che pone in capo alla Regione Lazio il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuove cave e torbiere in caso di preminente interesse socio-economico sovracomunale;
- Vista la delibera di Consiglio Regionale numero 474 del 18 novembre 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio numero 36 del 30 dicembre 1998, concernente "Disciplina delle domande di apertura di cave nuove e definizione dei parametri di valutazione del preminente interesse socio economico sovra comunale";
- Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008 numero 117 "Attuazione della Direttiva 2006/21CE relativa alla gestione dei rifiuti dell'industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35 CE;
- Vista la nota comunale prot n. 87908 del 23 novembre 2009 del Comune di Guidonia Montecelio, acquisita agli atti regionali con prot. n. 203732 del il 26.11.2009, con la quale viene trasmessa l'istanza corredata di tutti gli elaborati grafici della Soc. BTR Srl. relativamente all'autorizzazione di apertura di una nuova cava di travertino in loc. Le Fosse nel Comune di Guidonia Montecelio sui terreni individuati al foglio 19 particelle 205 – 206 (derivate dalla particella 2) particelle 5 – 125 - 165, del nuovo catasto terreni del Comune medesimo.
- Preso Atto che la Soc. BTR Srl. ha la piena disponibilità dell'area in forza di scrittura privata stipulata con i proprietari dei terreni Carmelo Proietti e Maria Stefanelli residenti a Guidonia Montecelio, via Maremmana Inferiore n. 354, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma Ufficio Territoriale di Tivoli al N.2092 serie 3 del 20 MAR. 2013;
- Vista la nota n.13106 del 17.02.2010 della Città di Guidonia Montecelio con la quale trasmette il parere prot.n. 12858 del 16 febbraio 2010 dell'Area IV Urbanistica e Assetto del Territorio della medesima si fa presente quanto segue: che l'area non è boscata, non è olivetata, non è percorsa da incendio, non è tutelata da vincolo paesaggistico (Dlgs n.42/2004), non è sottoposta ad usi civici, non è sottoposta a vincolo idrogeologico (RDL. 3267/1923), non è all'interno di un parco istituito (L.R. n. 29 1997), non è all'interno di Sic e ZPS, piano Territoriale Provinciale Generale Tav. TP2: Ambito Specializzato PPM (distretto Travertino Guidonia e Tivoli);
- Vista la nota prot.n. 2941 del 14.10.2013 della Città di Guidonia Montecelio Area IV Urbanistica, Assetto del Territorio, Demanio e Patrimonio, con la quale, in merito alla richiesta in esame, esprime "parere favorevole" ai sensi e per gli effetti del DPR. 160/2010 e della L.R.17/2004;
- Vista la nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, protocollo MBAC-SBA-LAZ n.34.19.027 del 29.07.2010 con la quale comunica, per quanto di propria competenza, l'autorizzazione di massima dell'intervento con prescrizioni;
- Vista la nota della Direzione Regionale Ambiente Area V.I.A. prot. n. 153287 del 05.08.2009 che determina l'esclusione delle opere progettuali dal procedimento di V.I.A. ai sensi dell'art. 20 c.5 del D. Lgs. 152/ 2006 con prescrizioni;

- Vista la relazione del 12.11.2009 prodotta dalla B.T.R. Srl. dalla quale si evince per l'opera in esame l'interesse socio-economico sovracomunale (D.G.R. n. 474/98 e L.R.17/2004;
- Constatato che il responsabile del procedimento dell'Ufficio Regionale competente ha attestato la sussistenza dei suddetti requisiti;
- Considerato che la Commissione Regionale Consultiva per le Attività Estrattive, di cui all'art. 8 della L.R. n.17/2004, nella seduta del 29 maggio 2012, ha espresso PARERE FAVOREVOLE all'apertura di una cava della Soc. BTR in località "Le Fosse" nel Comune di Guidonia Montecelio, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni riportate nei diversi pareri ;
- Vista la nota regionale n.136806 del 13.07.12 con la quale è stata indetta per il giorno 02.08.2012 la prima Conferenza di Servizi istruttoria così come previsto dall' art. 30 c.2 della L.R. 17/2004 e della L. 241/90 e ss. mm. ii, con la quale sono state invitate tutte le amministrazioni preposte alla tutela di particolari valori gravanti sull'area in esame;
- Visto il verbale della seduta della Conferenza di Servizi del giorno 02.08.2012;
- Vista la nota regionale n.22941 del 03.12.2012 con la quale è stata convocata la seconda Conferenza di Servizi in data 08.01.2013;
- Considerato che nella seduta della Conferenza di Servizi del giorno 08.01.2013 è stato redatto apposito verbale dal quale emerge la necessità di sospendere il procedimento al fine di attuare una variante puntuale al PRG del Comune di Guidonia Montecelio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del DPR 160/2010;
- Preso Atto che con verbale del 20.03.2013 della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 8 comma 1 del DPR 160/2010, trasmesso dalla Città di Guidonia Montecelio con nota prot.n. 80006 del 04.10.2013 acquisita agli atti regionali prot.n. 52328 del 25.10.2013, è stata approvata la variante puntuale alle Norme Tecniche di Attuazione al P.R.G. della Città di Guidonia Montecelio con l'introduzione della sottozona denominata D3s relativa a nuove attività estrattive soggette a vincolo temporaneo;
- Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale della n. 50 del 18.07.2013 la Città di Guidonia Montecelio ha approvato la variante urbanistica così come risultante dal verbale della conferenza di servizi sopra citata;
- Visto il certificato di destinazione urbanistica, allegato alla predetta nota prot. n. 80006 del 04.10.2013 della Città di Guidonia Montecelio Area IV Urbanistica-Assetto del Territorio, Demanio e Patrimonio, che attesta che l'area distinta al catasto, in località le Fosse, foglio 19 particelle 205-206 derivate dalla particella 2, e particelle 5-125 e 165 interessate dal progetto di escavazione, ricade in zona D sottozona D3s, denominata "nuove attività estrattive";
- Vista la nota regionale n. 119576 del 26.11.2013 con la quale è stata convocata la Conferenza di Servizi conclusiva per il giorno 15.01.2014 sensi dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art.8 della L.R. 17/2004;

- Visto il verbale della Conferenza di Servizi conclusiva del 15.01.2014 convocata ai sensi dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art.8 della L.R. 17/2004, con la quale è stata definita l'istruttoria del procedimento di cui all'istanza presentata dalla Società BTR Srl. per l'apertura di una cava di travertino in loc. " Le Fosse" del Comune di Guidonia-Montecelio (RM);
- Considerato che il verbale indicato nel paragrafo precedente è stato notificato a tutti i partecipanti con nota n. 113958 del 24.02.2014 e che nei trenta giorni successivi alla data di notifica non sono pervenute osservazioni e/o pareri negativi da parte degli Enti convocati con l'esclusione dell'Autorità di Bacino Fiume Tevere, in quanto con nota del 20.01.2014 prot.n. 240, assunta al protocollo regionale n.137015 del 5.3.2014, venivano richieste delle integrazioni;
- Vista la nota dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere del 23.09.2014 prot.n. 3193 assunta al prot. regionale il 08.10.2014 al n.556991/09/19, con la quale lo stesso rilascia il parere di compatibilità favorevole, con prescrizioni;
- Vista la determinazione dirigenziale n. G19080 del 29 DIC. 2014 del Direttore della Direzione Sviluppo Economico ed Attività Produttive con la quale è stato deciso di concludere il procedimento con provvedimento finale positivo per la definizione dell'istanza di apertura della cava di travertino in località "le fosse" nel territorio del Comune di Guidonia Montecelio;
- Considerato che con nota regionale prot. n. considerato che con nota regionale prot. n. 721157 del 30.12.2014 la determinazione indicata nel precedente paragrafo è stata notificata a tutte le Amministrazioni coinvolte e che nei 30gg. Successivi non sono pervenute né osservazioni né controdeduzioni;
- Considerato che la coltivazione della cava non interesserà in alcun modo zone vincolate e che a lavori ultimati il sito verrà opportunamente recuperato come da progetto approvato in sede di Commissione Regionale Consultiva per le Attività Estrattive nella seduta del 29.05.2012;
- Ritenuto che la Società BTR Srl. è in possesso dei requisiti tecnico-economici per condurre l'impresa e che il progetto di coltivazione e recupero ambientale proposto è in linea con le normative in vigore;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di autorizzare, ai fini delle legge regionale n.° 17/2004, la B.T.R. Srl., con partita I.V.A. n. 01262521006 e codice fiscale 03928280589, con sede legale Via Consolini, snc - 00011 Bagni di Tivoli, all'esercizio dell'attività estrattiva di estrazione di travertino in località "le Fosse" del Comune di Guidonia Montecelio sui terreni individuati al foglio 19 particelle 205, 206 (derivati dalla particella 2), particelle 5, 125, 165 N.C.T. del Comune stesso per una superficie complessiva pari ad ettari 5,79 nel rispetto della normativa vigente in materia e di tutte le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

1. La durata della presente autorizzazione è pari ad anni 10 (dieci) decorrente dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lazio.
2. In caso di mancato inizio dei lavori di coltivazione entro il termine perentorio di anni uno dalla data di pubblicazione della presente autorizzazione, questa si intende decaduta, *ipso iure*.

3. Nel caso in cui uno solo dei requisiti indispensabili, di seguito riportati: interesse socio economico sovra-comunale, piena disponibilità dell'area di cava, capacità tecnico economica dell'impresa ad effettuare i lavori autorizzati, venisse a mancare, la presente autorizzazione si intende decaduta, ipso iure.
4. Il piano di coltivazione e di recupero ambientale allegato all'istanza, che si approva, dovrà puntualmente essere realizzato nel rispetto delle limitazioni disposte con la presente autorizzazione secondo gli elaborati vistati dal dirigente dell'Area Attività Estrattive e Demanio Lacuale di seguito elencati:
 - Tavola di Progetto;
 - Gestione dei rifiuti di estrazione, art. 117/08;
 - Relazione di V.I.A.;
 - Relazione tecnica;
 - Computo metrico;
 - Documentazione fotografica;
 - Preminente interesse socio economico;
5. Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione mineraria la società esercente dovrà realizzare, nell'ordine, i seguenti adempimenti:
 - a- Stipulare polizza fideiussoria con le modalità previste all'articolo 1 della legge 348/1982, ovvero fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito oppure polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, indicando quale beneficiario il comune di Guidonia Montecelio e garantendo l'amministrazione comunale nel caso di parziale o totale difformità circa la realizzazione del progetto di recupero ambientale approvato e/o in caso di attivazione, a carico dell'esercente, di una delle procedure concorsuali previste dalla normativa vigente. La polizza fideiussoria dovrà garantire un importo non inferiore ad € 1.313.009,00 (€ Unmilionetrecentotredicimilanove/00), per ogni lotto di coltivazione, fatto salvo l'obbligo di attenersi agli importi previsti dall'ultimo prezzario regionale vigente. In ogni caso tale polizza fideiussoria dovrà essere aggiornata almeno ogni tre anni rideterminando l'importo sulla base del prezzario regionale vigente per le opere ed i lavori pubblici. Il periodo di copertura della polizza fideiussoria dovrà eccedere di anni due rispetto alla data presunta di ultimazione dei lavori autorizzati dal presente atto e/o successive proroghe. Il contratto di polizza dovrà fare esplicito riferimento al presente atto.
 - b- Sottoscrivere apposita convenzione con il comune di Guidonia Montecelio così come disposto dall' articolo 14 della legge regionale 17/2004.
 - c- Redigere un crono programma che rappresenti una successione temporale realistica delle varie fasi lavorative (al massimo annuali), in cui la società intende suddividere le operazioni di realizzazione del progetto approvato, con almeno una planimetria a curve di livello, in adeguata scala di riduzione, per ognuna delle fasi previste.
 - d- Trasmettere copia della convenzione, copia della polizza fideiussoria, copia del piano topografico dei lavori, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Attività Produttive – Area Attività Estrattive e Demanio Lacuale - via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 Roma.
 - e- Rendere individuabile il perimetro dell'area autorizzata (Allegato II) mediante l'apposizione in loco di termini lapidei georeferenziati in corrispondenza di ognuno dei vertici (individuati mediante sistema VGS 84) della poligonale chiusa che corrisponde alla rappresentazione grafica del sito redigendo apposito verbale circa le operazioni di posizionamento dei termini lapidei alla presenza di personale dell'Area Attività Estrattive e Demanio Lacuale della Regione Lazio e di personale tecnico dell'Amministrazione Comunale.
 - f- Inviare denuncia di esercizio, così come previsto dall'articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959 numero 128.

6. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nella pronuncia di verifica sull'applicabilità della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale espressa dall'Area regionale Valutazione di Impatto Ambientale con nota protocollo numero 188914 del 30 settembre 2009 (Allegato 1).
7. L'area di cava è quella indicata nell'allegato 2.
8. Le operazioni di estrazione del travertino dovranno essere eseguite secondo le modalità indicate nel piano di coltivazione approvato.
9. Il materiale di scoperta, nonché il materiale di scarto derivante dalla prima lavorazione del basalto, dovrà essere accantonato esclusivamente presso l'area di cava autorizzata, ed il recupero ambientale del sito estrattivo, dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla legge regionale 17/2004.
10. Non dovrà essere consentito ad estranei l'accesso al cantiere estrattivo se non in compagnia del Direttore Responsabile dei Lavori e/o di suo delegato.
11. Dovrà essere rispettato il piano di gestione dei rifiuti di estrazione presentato, ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2008 numero 117.
12. Dovrà essere trasmesso all'autorità competente e con cadenza almeno semestrale l'esito dei monitoraggi previsti all'articolo 11 comma 3 lettera c) del decreto legislativo 30 maggio 2008 numero 117.
13. Entro il 30 giugno di ogni anno dovrà essere trasmesso al Comune e alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive una perizia giurata che attesti lo stato di avanzamento del piano di coltivazione con l'indicazione dell'esatto quantitativo del materiale utile estratto al fine di versare al Comune il contributo per il recupero ambientale così come previsto all'articolo 15 della legge regionale 17/2004.
14. La società è tenuta al rispetto integrale di tutte le norme di sicurezza e salute, in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, numero 128, il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, numero 624 e il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, nonché a tutte le disposizioni che l'organo di controllo competente in materia di Polizia Mineraria dovesse ritenere necessario.
15. Gli elaborati progettuali che qui si intendono definitivamente approvati, verranno restituiti alla società e al Comune debitamente vistati dal dirigente dell'Area e dovranno essere conservati con cura ed esibiti a semplice richiesta dagli organismi di controllo.
16. La presente autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi, ai soli fini dell'attività di cava.
17. Le richieste di varianti al Piano di coltivazione e/o di recupero ambientale approvato dovranno essere preventivamente autorizzate secondo quanto previsto dall'articolo 12 comma 7 della legge regionale 17/2004.
18. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad attenersi alle disposizioni di legge e regolamentari nonché a tutte le prescrizioni che comunque venissero impartite dall'Autorità Regionale per il controllo e il regolare sfruttamento della risorsa mineraria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà notificata alla Società ed inviata al Comune, nonché pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE REGIONALE
Rosanna Bellotti

